

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DIOCESANI E PARROCCHIALI

Carissimi, sono ben contento di essere insieme a voi per riflettere sul tema dell'amministrazione dei beni, vi porto quello che ho appreso nella mia esperienza a servizio della mia diocesi di provenienza. Premetto subito, che sono certo che non sarà il Codice di Diritto o le Istruzioni della CEI e nemmeno i decreti dei nostri vescovi, a convincerci in merito alla corretta amministrazione, ma solo la nostra personale decisione e quella delle nostre comunità ci renderà capaci di testimoniare il Vangelo in questo settore così delicato. Nel Vangelo di domenica scorsa Gesù ci ha ricordato che è necessario vivere con tutto il nostro cuore la sua Parola, diversamente c'è il pericolo di moltiplicare invano regole e precetti.

Il tema che mi è stato proposto è molto ampio e investe principalmente l'ordinamento canonico ma assume anche un importante profilo civile. Non va dimenticato neppure che forme di ambiguità, imprecisioni, talora abusi, del rapporto della Chiesa con i mezzi materiali può comportare una diminuzione della credibilità della stessa di fronte al mondo, soprattutto delle nuove generazioni. Per questa ragione il tema ha un inevitabile impatto "educativo" si tratta di educare alla solidarietà ecclesiale e questo richiede un grande impegno pastorale.

Non essendo possibile in questo contesto richiamare il tema nella sua completezza. Ho scelto di riflettere con voi su alcune domande:

- 1) Da dove vengono i beni temporali di cui sono titolari diocesi e parrocchie ?
- 2) In quale modo amministrare i beni della comunità cristiana ?
- 3) Chi e come amministra i beni della Diocesi ?
- 4) Chi e come amministra i beni della parrocchia ?

1. Da dove vengono i beni temporali di cui sono titolari diocesi e parrocchie ?

Tale domanda, solo apparentemente banale, mette in relazione il diritto a possedere i beni – e dunque ad amministrarli – con delle ragioni. Questa è una questione che si è posta fin dai primi secoli quando non esistevano delle realtà giuridiche, come la nozione attuale di persona giuridica, per giustificare il diritto di possedere i beni da parte di un gruppo sociale. I beni, non essendo degli apostoli in quanto singoli e neppure dei loro successori, venivano considerati come appartenenti ai santi e ai poveri. È evidente nel cosiddetto sommario degli Atti (At 2,42-47), i beni messi in comune indicavano la consapevolezza di un primato della comunione rispetto alla singola persona, i cristiani dopo l'incontro con il Risorto cambiano anche il loro rapporto con le cose possedute e utilizzate. I beni sono posti a servizio della comunità non solo per soccorrere i poveri, ma anche per la vita stessa della comunità e per la sua missione.

Nasce la spiritualità dell'offerta, della condivisione e del dono in opposizione a ciò che nel NT è chiamato con il termine greco *pleonexia*, che significa "cupidigia, avidità insaziabile, voglia di avere sempre di più". La parola di Gesù ci ammonisce con chiarezza tagliente: "Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia (*pleonexia*), perché se anche uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni" (Lc 12,15). Il forte richiamo evangelico è ripreso da S. Paolo: "Mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e l'avarizia insaziabile (*pleonexia*) che è idolatria" (Col 3,5).

Solo in un secondo momento si individuano delle figure giuridiche come la "persona morale" e la "persona giuridica" (Santa Sede, Diocesi, parrocchia...).

La Chiesa ha diritto a possedere i beni in quanto realtà privata oppure per altre ragioni? La risposta in termini generali può essere così indicata: «La chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendente dal potere civile, di acquistare, conservare, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri» (can. 1254 §1).

Il Concilio Vaticano II presenta sinteticamente i fini in un passaggio di *P.O. n. 17* quanto tratta del rapporto dei sacerdoti con i beni: «*Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti*

devono amministrarli, come esige la natura di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di esperti laici; devono sempre impiegarli per gli scopi per il cui raggiungimento è lecito alla chiesa possedere i beni temporali, ossia: l'ordinamento del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostegno delle opere di apostolato e di carità, specialmente per i poveri».

Va ricordato anche un altro passo: «La santa chiesa [...] rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile. Perciò la misericordia verso i poveri e gli infermi, come pure le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare le necessità umane d'ogni genere sono tenute dalla chiesa in particolare onore».

Al di fuori dei fini propri appena descritti la chiesa possiede ed amministra illecitamente i beni. Magari li possiede lecitamente sotto il profilo civile che riconosce la proprietà privata, ma nell'ordinamento giuridico che le è proprio li possiede e amministra illecitamente. Anche le attività di carattere commerciale che sono esercitate da taluni enti ecclesiastici, non dovrebbero mai essere finalizzate all'arricchimento personale o comunitario, bensì al perseguimento dei fini propri della chiesa. Probabilmente i tempi sono cambiati, ma la necessità di una costante verifica da parte della comunità cristiana, sull'uso evangelico dei beni, non è venuta meno.

Le leggi canoniche e i soggetti implicati nell'applicazione di queste, non hanno altra funzione che aiutare la comunità ecclesiale in tutte le sue espressioni ad amministrare i beni all'interno di tali finalità. Ciò va detto soprattutto nei riguardi di coloro che hanno un compito di vigilanza sugli "amministratori". Il loro è un servizio ecclesiale molto positivo perché a loro viene affidata una funzione di aiuto alle comunità cristiane affinché amministrino i beni per provvedere al culto, al sostentamento dei ministri e alle opere di apostolato e di carità. Prima di altri aiuti specifici, come unificare servizi, snellire le pratiche..., le comunità e quanti hanno compiti di amministrazione ecclesiale debbono riconoscere l'importanza di questo sostegno secondo un autentico spirito ecclesiale.

2. In quale modo amministrare i beni della comunità cristiana ?

Nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, si dovrà conciliare una corretta e provvida gestione dei beni, sia delle parrocchie come delle diocesi, con la necessità di interpretare e applicare in maniera critica i criteri correnti dell'economia e del profitto. E' infatti doveroso scostarsi da essi e contraddirli ogni qualvolta vengano disattese gravi situazioni umane ed esigenze evangeliche. Sulla stessa linea incontriamo l'appello della chiesa ad essere segno profetico in un mondo «quasi oppresso dal grande idolo dell'economia, soprattutto del mercato fine a se stesso», come ci ricorda spesso Papa Francesco nei suoi diversi discorsi condannando la pleonexia, cioè il desiderio di possedere sempre più.

Alcune parole possono aiutarci a delineare concretamente i criteri per l'amministrazione dei beni: la *comunione*, la *corresponsabilità*, la *partecipazione*, l'*uguaglianza*, la *trasparenza*.

Sono questi i principi ispiratori del nuovo sistema adottato in Italia per *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, come hanno ricordato i vescovi italiani nella poco conosciuta Lettera *Sostenere la chiesa per servire tutti. A vent'anni da "Sovvenire alle necessità della Chiesa"*, pubblicata il 4 ottobre 2008. In essa si è tracciato un primo bilancio sulle opportunità offerte dal nuovo sistema, i valori che ha diffuso, le mete che ci stanno davanti.

Ci vengono presentati dei "principi guida" che hanno guidato la riforma del nuovo sistema e che, sono illuminanti anche nella conduzione dell'amministrazione dei beni nella Diocesi e nelle parrocchie secondo lo spirito conciliare.

a) Il dono e l'impegno della *comunione*, contro la diffusa tendenza all'individualismo. «Da un lato c'è il rischio di intendere la Chiesa come un'agenzia che eroga servizi, a cui accostarsi in base ai bisogni del momento, senza sentirsi corresponsabili della sua vita e della sua crescita. Dall'altro è diffusa la tentazione di identificarsi con la propria comunità o con il proprio gruppo senza maturare

un senso di appartenenza ecclesiale più ampio, non riuscendo a percepire come propri i problemi e gli obiettivi della Chiesa intera».

b) La chiamata alla *corresponsabilità*. «La corresponsabilità crescerà, soprattutto, con un più deciso impegno a far crescere la spiritualità diocesana che si caratterizza per l'amore e il servizio alla propria Chiesa particolare. Ciò comporta, da parte dei pastori, il superamento di quella mentalità clericale e accentratrice che tende a estromettere i laici dall'elaborazione dei processi decisionali e dalla gestione dei beni e delle risorse. Nel contempo, esige da parte dei fedeli, in particolare dei laici, un deciso investimento dei propri talenti per il bene della comunità ecclesiale».

c) La *partecipazione*. «Se è autentica, la comunione coinvolge anche le risorse economiche. Partecipare alla vita della Chiesa vuol dire perciò condividere anche i beni materiali e il denaro, guardando anzitutto a chi è nel bisogno».

d) *L'uguaglianza*, non solo in riferimento allo stipendio dei sacerdoti, ma pure alla distribuzione delle risorse. «In Italia, la Chiesa è presente in una pluralità di forme e di espressioni straordinarie per numero e varietà: ciò rende quasi inevitabile il divario fra chi è nell'abbondanza di mezzi e chi fa fatica a reperire il minimo necessario». Ricordiamo che in alcune Diocesi è stabilita l'istituzione di un *Fondo per la solidarietà diocesana*, con lo scopo di venire incontro alle necessità delle parrocchie più povere e/o per la costruzione di nuove chiese. Una tale perequazione non pare sia stata sempre attuata. Forse le Collaborazioni pastorali potranno offrire qualche opportunità in questa direzione.

e) La *trasparenza*. «Amministrare i beni della Chiesa esige chiarezza e trasparenza. Nelle nostre comunità si è sviluppata infatti una mentalità gestionale più attenta e una maggiore sensibilità all'informazione contabile. Su questo fronte, tuttavia, dobbiamo ancora crescere: ogni comunità parrocchiale ha diritto di conoscere il suo bilancio contabile, per rendersi conto di come sono state destinate le risorse disponibili e di quali siano le necessità concrete della parrocchia, perché sia all'altezza della sua missione».

Ulteriori indicazioni utili per guidare l'amministrazione dei beni le troviamo nel *Direttorio per il ministero dei vescovi "Apostolorum successores"* del 22 febbraio 2004 dal n. 189 - 191:

a) il criterio di competenza pastorale e tecnica dove si indica il coinvolgimento del CDAE e il Collegio dei consultori per la trasparenza dell'amministrazione;

b) il criterio di partecipazione con il quale si invoca il coinvolgimento del clero mediante il Consiglio presbiterale, in merito ad alcune decisioni importanti, e la pubblicazione dei "rapporti economici";

c) il criterio ascetico dove si richiamano la moderazione, il disinteresse e la carità;

d) il criterio apostolico che induce ad utilizzare i beni come strumento a servizio dell'evangelizzazione e della catechesi;

e) il criterio classico del buon padre di famiglia, cioè senso di responsabilità e atteggiamento di diligenza.

3. Chi e come amministra i beni della Diocesi?

Il Vescovo, in ragione della presidenza che gli compete nella Diocesi, ha il dovere di organizzare quanto è relativo all'amministrazione dei beni ecclesiastici, sia per mezzo di norme e indicazioni, sia utilizzando gli strumenti e i sussidi della Conferenza episcopale.

Per quanto riguarda le limitazioni degli Enti ecclesiastici soggetti al vescovo, ogni diocesi a mezzo di opportuno Decreto (vedi Allegati IMA), da trasmettere per la validità civile alla Prefettura o le Prefetture di competenza territoriale per l'aggiornamento dei dati dei singoli enti, e di tale decreto si possono anche informare gli studi notarili presenti nel territorio. Nel decreto trovano determinazione gli atti che eccedono i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria. Inoltre spetta al Vescovo alienare, con il consenso del CDAE e del Collegio dei Consultori i beni il cui valore sta tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale. Per i

beni il cui valore eccede la somma massima o per gli ex voto o gli oggetti preziosi di valore artistico o storico, il Vescovo deve avere anche la licenza della Santa Sede.

In concreto il Vescovo esercita direttamente le sue funzioni di amministratore:

a) sull'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto chiamato "Diocesi ..." mediante la figura dell'economista diocesano;

b) su tutti i beni delle persone giuridiche che gli sono soggette mediante l'ufficio amministrativo della Curia diocesana.

a) Le competenze dell'economista diocesano, dell'ufficio amministrativo e dell'ufficio cassa della Curia diocesana sono definite dalle singole diocesi.

All'economista diocesano compete amministrare, sotto l'autorità del Vescovo e secondo le direttive diocesane, i beni dell'ente diocesano. Egli presenta entro il 30 novembre un progetto di bilancio preventivo delle entrate e delle uscite per l'anno successivo ed entro il 30 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Ha il compito di custodire tutti i valori correnti di proprietà dell'ente Diocesano (in denaro, azioni, titoli, libretti di deposito...). Egli predispone e aggiorna annualmente l'inventario dei beni patrimoniali dell'ente Diocesano. Inoltre raccoglie, controlla e conserva gli elementi contabili di tutte le attività, concernenti le eventuali gestioni contabili dell'ente Diocesano, pertinenti sia alla parte amministrativa che pastorale. Su mandato del Moderatore di Curia provvede alle spese relative alle attività e al personale degli uffici di Curia. L'economista diocesano è soggetto al controllo sul proprio operato da parte dell'Ordinario.

b) All'ufficio amministrativo, Direttore ed eventualmente Vicedirettore, spetta esercitare il servizio di vigilanza a nome e per conto del Vescovo, sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti alle persone giuridiche soggette all'autorità del Vescovo (parrocchie, Seminario, fondazioni...). Cura che siano compilati, aggiornati e custoditi gli inventari dei beni; promuove la tutela dei beni anche favorendo contratti di assicurazione; riceve, sollecita ed esamina i rendiconti annuali delle persone giuridiche soggette all'autorità del Vescovo e ne applica la tassa diocesana; segnala al Vescovo situazioni di irregolarità nell'amministrazione dei beni degli enti sottoposti alla sua vigilanza; consiglia, collabora ed aiuta gli enti nelle questioni fiscali, predisponendo le pratiche da presentare al Vescovo per ottenere prestiti da parte delle banche, o per altre pratiche da inoltrare alla S. Sede o alle autorità civili seguendone diligentemente l'iter; redige i decreti di autorizzazione da sottoporre alla firma del Vescovo e le istanze amministrative seguenti; cura l'archivio storico e corrente di tutti gli atti amministrativi.

Il Vescovo svolge il servizio di amministrazione dei beni con l'aiuto di due organismi: il CDAE che offre assistenza al Vescovo con un contributo prevalentemente di carattere economico e tecnico sulle questioni che vengono affrontate, e il Collegio dei Consulenti che è chiamato a valutare le medesime questioni specialmente sotto il profilo del bene ecclesiale e pastorale della Chiesa particolare.

«In particolare spetta al CDAE:

- elaborare ogni anno, secondo le indicazioni del vescovo diocesano, il bilancio preventivo e esaminare (*probare*), alla fine dell'anno il bilancio delle entrate e delle uscite (cf. can. 493);
- definire le modalità secondo cui l'economista diocesano deve amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del vescovo; fare, sulla base delle entrate stabili della diocesi, le spese che il vescovo o altri da lui legittimamente incaricati abbiano ordinato (cf. can. 494 §3);
- esaminare il rendiconto di qualsiasi bene ecclesiastico, che non sia legittimamente sottratto alla potestà di governo del vescovo diocesano, che gli amministratori, sia chierici che laici, devono presentare ogni anno all'Ordinario del luogo (cf. can. 1287 §1);
- eleggere temporaneamente un altro economista diocesano, se l'economista viene nominato amministratore diocesano (cf. can. 423 §2);
- dare, a seconda dei casi, il parere o il consenso al vescovo affinché questi possa porre validamente determinati atti giuridici (cf. can. 127 §1) e cioè gli atti di amministrazione straordinaria, stabiliti

dal diritto universale, dalle tavole di fondazione (cf can. 1277) o dalla Conferenza episcopale (cf can. 1292 §2).

Il CDAE, inoltre deve essere ascoltato affinché il vescovo possa *lecitamente*:

- nominare e rimuovere l'economista diocesano (cf can. 494 §§1-2);
- imporre un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, alle persone giuridiche pubbliche, soggette al governo del vescovo diocesano, per le necessità della diocesi (cf can. 1263);
- imporre una tassa straordinaria e moderata, in caso di grave necessità della diocesi, delle altre persone fisiche e giuridiche soggette al governo del vescovo diocesano (cf can. 1263);
- porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggiore importanza (cf can. 1277);
- stabilire, nel silenzio degli statuti, gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano (cf can. 1281 §2);
- disporre il deposito e l'amministrazione del denaro e dei beni mobili assegnati a titolo di dote alle pie fondazioni (cf can. 1305);
- ridurre gli oneri delle cause pie, a eccezione delle Sante Messe, la cui riduzione è regolata dal can. 1308 (cf can. 1310 §2).

In Italia, il CDAE ha anche il compito di esaminare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, che è un ente ecclesiastico dipendente dal vescovo diocesano. Tale compito è particolarmente delicato nella programmazione diocesana. È opportuno infatti equilibrare la parte di offerte per il sostentamento del clero e la parte per l'attività pastorale e le altre spese. Per questo motivo chi è membro del CDAE non dovrebbe essere membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero¹».

In continuità con il Consiglio presbiterale (infatti i suoi membri sono scelti tra i membri di questo) anche il Collegio dei Consultori coopera con il Vescovo nell'amministrazione dei beni:

a) coadiuva il vescovo in alcune decisioni di particolare importanza che toccano l'amministrazione dei beni temporali della diocesi esprimendo il proprio *consenso* nei casi in cui è richiesto anche quello del consiglio diocesano per gli affari economici. Quando il collegio interviene in questioni di natura amministrativa si differenzia dal consiglio diocesano per gli affari economici: mentre quest'ultimo volge la sua particolare attenzione sugli aspetti economici di una questione, i consultori devono considerare i problemi soprattutto in prospettiva **pastorale** (in questo senso svolge una funzione in continuità con il consiglio presbiterale). Il vescovo necessita del consenso dei consultori (insieme a quello del consiglio diocesano per gli affari economici) per porre validamente gli atti di straordinaria amministrazione (cf can. 1277), per l'alienazione dei beni della diocesi e degli enti ecclesiastici soggetti a lui che eccedano la somma minima (cf can. 1292) e per la locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica pubblica.

b) Il vescovo è tenuto a richiedere il *parere* dei consultori: per la nomina o la rimozione dell'economista (cf can. 494 §1-2), per l'imposizione di una tassa straordinaria alle persone fisiche e giuridiche soggette alla sua potestà (can. 1277), e per stabilire gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione delle persone giuridiche a lui soggette (cf can. 1281 §2).

Altre figure importanti da coinvolgere attivamente nella gestione delle risorse economiche della diocesi sono il direttore della Caritas e l'incaricato diocesano per il sovvenire.

¹ A. Perlasca, *Il Consiglio diocesano per gli affari economici*, in *Partecipazione e corresponsabilità nella chiesa. I consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000, pp. 180-181.

4. Chi e come amministra i beni della parrocchia?

Come ricorda chiaramente e in modo molto sintetico l'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI del 2005, al n. 102: In quanto "pastore proprio" (cfr cann. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli, il parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr can. 532) e l'amministratore unico (cfr can. 1279 § 1) nell'ordinamento canonico e in quello statale. La responsabilità amministrativa del parroco è esercitata sotto l'autorità del Vescovo diocesano, costituendo il legame con il Vescovo, segno dell'inserimento della comunità parrocchiale nella Chiesa particolare.

Si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata «con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici» (can. 519). D'altro canto, è una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche l'ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza (cfr can. 1279 § 1 e n. 25). Detta responsabilità ha carattere globale, in quanto abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l'oratorio e la scuola materna. In quanto amministratore della parrocchia, il parroco è tenuto, come espressamente richiamato dal can. 532, a quanto prescritto dai cann. 1281-1288. Tra le disposizioni di questi canoni sono da tenere in particolare considerazione l'obbligo di garantire con giuramento davanti all'ordinario, prima di incominciare l'incarico, di «svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative» (can. 1283), e la necessità di adempiere il proprio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» (can. 1282) e «con la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284 § 1).

Si deve aggiungere che in Italia, in forza dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, al di fuori della diocesi di Roma e delle diocesi suburbicarie, possono essere nominati parroci solo sacerdoti titolari della cittadinanza italiana.

In forza di queste considerazioni il parroco è colui:

- a) che determina la volontà dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto chiamato parrocchia, con la collaborazione del consiglio pastorale parrocchiale e del CPAE,
- b) che rappresenta legalmente la parrocchia, cioè colui che legittimamente impegna la parrocchia nei rapporti con i terzi.

Il can. 1281 del CIC distingue gli *atti di ordinaria amministrazione* dagli *atti eccedenti l'ordinaria amministrazione*. Anche nell'ordinamento civile hanno una simile distinzione per le persone giuridiche ma normalmente gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza di un organo superiore rispetto a quello cui compete l'ordinaria amministrazione. Invece, nell'ordinamento canonico, la competenza su entrambe le tipologie di atti spetta al parroco, ma la norma impone che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione siano posti solo dopo aver ottenuto la licenza dell'Ordinario o del Vescovo diocesano, pena la nullità dell'atto. Va pertanto ricordato che a tutela del bene della Chiesa, anche sotto il profilo dell'amministrazione, se un parroco pone un atto eccedente l'ordinaria amministrazione senza la dovuta licenza da parte dell'Ordinario, le conseguenze – spesso di carattere economico/fiscale – dell'atto non ricadono sull'ente parrocchia e neppure sull'ente diocesi, bensì sulla persona non in quanto titolare dell'ufficio.

L'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è reperibile nel *Decreto* che ogni vescovo dispone, eventualmente insieme alla procedura per ottenere la licenza nell'*Istruzione* che lo accompagna.

Il parroco, amministratore unico della persona giuridica che è la parrocchia (cf can. 1279 § 1) è coadiuvato dal CPAE nell'amministrazione della stessa. Il CPAE è obbligatorio e pertanto nessun parroco può amministrare da solo i beni mobili, immobili e finanziari della parrocchia di cui ha la cura pastorale. Esso non ha compiti deliberativi, ma questo non sminuisce il valore dei pareri offerti dai fedeli in consiglio.

Lungi dall'essere ingiustamente sminuito, il ruolo dei membri del CPAE è dunque quello di contribuire alle principali decisioni riguardanti la vita amministrativa della parrocchia attraverso il consiglio e la consulenza. I pareri e i suggerimenti dei fedeli, espressi nell'ambito della comunione ecclesiale e in spirito di vera unità, possono recare non piccola utilità per giungere a una deliberazione ponderata e motivata². Pertanto la decisione posta con l'aiuto del CPAE non è un "atto collegiale" bensì un "atto complesso" che esige la manifestazione della comunione e corresponsabilità secondo le modalità proprie dell'ordinamento canonico.

Il CPAE nel concreto dovrebbe aiutare il parroco nelle seguenti funzioni:

- a) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia, usando particolarmente premura per il patrimonio artistico e storico;
- b) esaminare e dare il proprio parere su contratti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;
- c) condividere con il Parroco l'impegno di provvedere a soddisfare alle esigenze economiche della comunità parrocchiale, in particolare all'equo sostentamento del clero, al giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorali, all'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell'Ente parrocchia;
- d) esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa al Consiglio Diocesano per gli affari economici entro il mese di Marzo di ogni nuovo anno;
- e) farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi inter-parrocchiali e diocesani, in particolare degli Istituti previsti al can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la Chiesa diocesana.

Il parere dei consiglieri «è obbligatorio anche se non vincolante, per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre al CDAE, corredati dal relativo verbale, regolarmente sottoscritto».

L'attività di amministrazione dei beni è curata mediante l'utilizzo di due strumenti: l'*Archivio parrocchiale* e la *Cassa parrocchiale*. Per quanto riguarda il primo va ricordato l'obbligo del registro delle S. Messe, dei legati, dei libri di entrate e uscite, dell'amministrazione dei beni. Tali registri potrebbero essere almeno in parte accompagnati dai più recenti mezzi informatici che sotto il profilo della stabilità nel tempo e della conservazione non offrono sempre le debite garanzie. Pertanto non potranno sostituire i registri fino a nuove disposizioni e la scelta dei programmi andrà valutata anche con l'ausilio dei responsabili di questo settore attivi nella Curia diocesana.

Per quanto riguarda la cassa parrocchiale si può trovare una descrizione puntuale del "sistema di registrazioni contabili che ha per oggetto i fatti e gli atti di natura economica, finanziaria e patrimoniale, che si riferiscono alla parrocchia" nel volume edito dagli economisti delle grandi Diocesi italiane dal titolo *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, EDB, Bologna, 2008.

In esso si specificano i seguenti punti per quanto riguarda le **entrate**:

- a) Le entrate della cassa parrocchiale,
- b) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità,
- c) offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali,
- d) offerte per particolari destinazioni ecclesiali in giornate prescritte,
- e) offerte e legati per la celebrazione di Sante Messe,
- f) offerte occasionali,
- g) donazioni, eredità, legati e offerte occasionali,
- h) rimborsi spesi;

e ulteriori punti per quanto riguarda le **uscite**:

² M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici: la parrocchia, il Vangelo e i soldi*, in: *Partecipazione e corresponsabilità nella chiesa. I consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000, p. 274.

- a) la remunerazione e gli impegni della parrocchia a favore dei sacerdoti,
- b) uscite per attività istituzionali,
- c) contributi alla diocesi di solidarietà,
- e) spese relative ad attività commerciali.

Ricordo una norma di carattere fondamentale che sembra non essere diventata prassi diffusa: la necessaria distinzione che il parroco deve fare tra la sua amministrazione personale e l'amministrazione della parrocchia anche con l'apertura di c/c distinti intestati, nel secondo caso, al parroco pro tempore tal dei tali.

«Compito che qualifica in modo del tutto particolare l'attività del CPAE è quello di esprimere un motivato parere sulle opere di straordinaria amministrazione. Tale parere dovrà tenere conto principalmente degli aspetti tecnici e amministrativi, senza però trascurare la valutazione dell'opportunità della singola operazione alla luce della più generale situazione pastorale della parrocchia. Senza sostituirsi al Consiglio pastorale, e in uno spirito di aperta collaborazione con questo altro organismo parrocchiale, si dovrebbe giungere a una scelta matura e condivisa³».

Di particolare importanza, nell'ambito dell'amministrazione, sono il rendiconto e il preventivo annuale, due strumenti contabili per una adeguata gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici.

Infatti la redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente di una amministrazione parrocchiale corretta e ordinata (IMA 114).

Il rendiconto è un utile strumento a servizio della progettazione pastorale per passare dagli interventi di *pronto soccorso*, alla creazione di qualche *reparto stabile* di intervento, esempio: manutenzione ordinaria; imposte e tasse; utenze; assicurazioni; oratorio; catechesi; caritas parrocchiale ... questo può far parte di quella che chiamiamo ordinaria amministrazione. Tutto questo logicamente non è pensabile che possa farlo un prete da solo, ancor più se è parroco.

Il criterio fondamentale della trasparenza viene realizzato mediante una corretta informazione ai fedeli dell'amministrazione parrocchiale. Questo è un capitolo che non ha trovato ancora delle modalità pratiche di attuazione condivise all'interno della Diocesi. Si ritiene però che similmente agli obblighi di presentazione del bilancio dell'ente diocesi da parte del Vescovo al Consiglio presbiterale e Consiglio pastorale diocesano, così sia necessario che il Consiglio pastorale parrocchiale venga investito di tale funzione di corresponsabilità ecclesiale.

Infine, un dovere specifico della realtà italiana, riguarda *l'impegno di promozione del sostegno economico alla Chiesa*: l'otto per mille, le offerte deducibili, le rendite degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero. Il sistema ha attuato il principio della perequazione e della condivisione dei beni, educando in un settore non facile. Ma in questo ambito è necessario attuare un percorso di sensibilizzazione e di formazione che coinvolga direttamente i CPAE aiutandoli ad uno sguardo ecclesiale che va oltre il confine della propria parrocchia. Perciò, sarebbe opportuno e necessario stabilire in sede diocesana, che almeno un rappresentante del CPAE si dedichi a questa promozione in favore di tutta la comunità cristiana, almeno perché sia informata correttamente (nella designazione dei membri del CPAE che perviene all'Ordinario, uno dovrebbe essere formalmente incaricato per la *Promozione del sostegno economico alla Chiesa*). Si consideri, inoltre, che una buona parte dell'otto per mille viene destinato ad una finalità che non è esplicitamente quella prevista, cioè il sostentamento del clero. Al clero si sarebbe dovuto provvedere con le rendite degli IDSC e le offerte deducibili, ma tali redditi a tutt'oggi sono insufficienti. Anche in questo è necessario coinvolgere i parroci e gli altri sacerdoti nella corresponsabilità con tutti i battezzati.

Concludo con le parole di S. Cipriano che dice: *dividi i tuoi redditi col tuo Dio, spartisci i tuoi proventi con Cristo, rendi Cristo partecipe dei tuoi beni terreni, perché egli ti renda coerede con sé dei regni celesti*⁴.

³ M. Calvi, *Il consiglio parrocchiale per gli affari economici: la parrocchia, il Vangelo e i soldi*, in: *Partecipazione e corresponsabilità nella chiesa. I consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000, p.285.

⁴ S. Cipriano di Cartagine, *La beneficenza e l'elemosine*, 13,19 -23.

AMMINISTRAZIONE DELLA PARROCCHIA

I - LA PARTICOLARE DILIGENZA DEL PARROCO

Il parroco è tenuto ad attendere alla sua funzione di amministrazione dei beni parrocchiali con la diligenza del buon padre di famiglia (can. 1284, § 1).

II - DOVERI PREVISTI DAL DIRITTO

Si richiamano dal can. 1284, § 2, i seguenti doveri:

- 1) Vigilare affinché i beni affidati alla sua cura in qualsiasi modo non vadano distrutti né subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione.
- 2) Osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla parrocchia.
- 3) Tenere in ordine i libri contabili.
- 4) Redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno, da presentare in Diocesi a norma del can. 1287, § 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- 5) Catalogare adeguatamente documenti e strumenti sui quali si fondano i diritti della Parrocchia circa i beni, conservandoli in un archivio; depositare gli originali nell'archivio della Diocesi.

III - ATTENTA CURA, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEI BENI PARROCCHIALI

Il parroco è tenuto a curare diligentemente, come custode responsabile, gli immobili e gli arredi di pertinenza del complesso parrocchiale, anche se questo sia di proprietà di un ente diverso dalla parrocchia, in modo da evitarne il deperimento. Egli deve pertanto provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni, non permettendo che eventuali trascuratezze nella manutenzione ordinaria rendano necessari costosi interventi di manutenzione straordinaria. Se, in caso eccezionale, la Parrocchia non è in grado di provvedere, il Parroco è tenuto a darne tempestiva segnalazione all'Ufficio Amministrativo Diocesano (e all'ente proprietario degli immobili se diverso dalla parrocchia).

Il Parroco deve conservare il possesso pieno ed esclusivo del complesso parrocchiale, tutto destinato alle attività pastorali.

IV - I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Il parroco è tenuto a stipulare un contratto adeguato di assicurazione di responsabilità civile, per danno a terzi derivati sia dal fabbricato che dall'attività parrocchiale, sul personale, sugli operatori pastorali, oratorio ed eventuale assicurazione contro il furto.

V - SOLLECITO VERSAMENTO DEL DENARO CONTANTE IN CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI

Il denaro contante della Parrocchia dev'essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati alla Parrocchia, a firma del Parroco pro tempore. La stessa norma vale per il denaro di gruppi parrocchiali. Ad evitare ogni possibile contestazione, nei suddetti conti non dovranno essere versate somme appartenenti al Parroco a titolo personale o ad altri sacerdoti o alla comunità religiosa. Il Parroco può delegare a persona di sua fiducia la facoltà di riscuotere.

VI - IL PARROCO È AMMINISTRATORE, NON PROPRIETARIO DEI BENI DELLA PARROCCHIA

Conseguentemente egli non può rinunciare ai diritti della Parrocchia e non può favorire terzi con i beni della Parrocchia.

VII - OFFERTE E SUSSIDI A SCOPO DI PIETÀ E DI CARITÀ

Il Parroco può erogare offerte e sussidi a fine di pietà o di carità cristiana solo entro i limiti dell'amministrazione ordinaria (can. 1285).

VIII - LE OFFERTE DEI FEDELI

“Tutte le offerte dei fedeli al Parroco si presumono fatte alla Parrocchia, salvo che non consti il contrario” da dichiarazione del donante (can. 1267, §1). Questa norma vale anche per le Parrocchie affidate ai religiosi o alle società di vita apostolica. Parimenti si presumono fatte alla Parrocchia le

offerte consegnate ad altri sacerdoti o persone che svolgono qualche incarico parrocchiale (can.531).

IX - IL DOVERE DEL RENDICONTO

Il Parroco è tenuto a rendere conto al Consiglio pastorale ed alla comunità parrocchiale dell'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287, § 2).

X - EVENTUALE ATTIVO A FINE D'ANNO

Nel caso che il conto economico di una Parrocchia al termine dell'anno chiuda in attivo, il Parroco dovrà disporre, previo parere del Consiglio parrocchiale per gli affari economici, se accantonare la somma eccedente in previsione di future spese oppure devolverla in tutto o in parte ad opere di carità. In questa seconda ipotesi, si tengano presenti anzitutto le necessità della Diocesi e delle Parrocchie più povere.

Ulteriori voci:

a) Aspetti contabili e documentazione (prima nota, conservazione e custodia documentazione fiscale).

b) Utilizzo degli immobili (contratto di locazione e/o comodato gratuito).

c) Rapporti di convenzione con religiosi/e, volontari, dipendenti, collaboratori (stipendi, compensi, rimborsi spese).

d) Osservanza e rispetto delle norme civili e fiscali, con aggiornamento dati del legale rappresentante presso l'Agenzia dell'Entrate.

e) Utenze (intestazioni e scadenze).

f) Campane (manutenzione, orario e durata del suono).

g) Concerti nelle chiese (approvazione dell'Uff. Liturgico Diocesano).

h) Inventario dei beni immobili (aggiornamento catastale, certificati di proprietà, di destinazione urbanistica, planimetrie).

i) Esistenza di legati o altri vincoli sui beni.

l) In caso di dubbi consultare sempre l'ufficio amministrativo a vostra disposizione in ogni diocesi.

Ultimo testo aggiornato:

P. Clementi – L. Simonelli, *L'Ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del concordato*, A. Giuffrè Editore, Milano, 2015

Don Girolamo